

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Con ricorso del 22.9.2025, preceduto da reclamo del 20.5.2025, i ricorrenti hanno rappresentato di aver sottoscritto n. 1 buono fruttifero, del valore nominale di € 1.000,00, il 01 agosto 2000; hanno quindi riferito di aver provato a riscuoterlo nell'aprile 2025, ma che è stata loro opposta, da parte dell'intermediario, la prescrizione del titolo.

Ritenendo che l'intermediario sia venuto meno all'adempimento degli obblighi informativi ad esso facenti capo, gli stessi hanno chiesto di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 1.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria del credito calcolata dalla data di sottoscrizione del titolo, nonché il rimborso delle spese legali sostenute, pari ad € 400,00.

2. Costituitosi nel procedimento, l'intermediario resistente ha eccepito, anzitutto, l'incompetenza per materia e temporale del Collegio:

- la prima in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto prodotti finanziari, come tali esclusi dalla cognizione dell'ABF;
- la seconda sul presupposto che la sottoscrizione del prodotto oggetto del ricorso risale all'anno 2000, laddove le vigenti Disposizioni ABF limitano la cognizione dei Collegi territoriali, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022, a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Nel merito, comunque, ha osservato che:

- il buono in contestazione appartiene a tutti gli effetti alle serie a termine "CE", istituita con il D.M. del 16.12.1999, con durata di 7 o 10 anni.

In ordine alla mancata ricezione di corrette informazioni sul titolo *de quo*, ha poi sottolineato che ciò non sarebbe sufficiente a giustificare l'inerzia da parte dei titolari che comunque avrebbero potuto, in ogni momento, recarsi presso qualsiasi ufficio e chiedere informazioni; all'epoca le emissioni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica (resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e mediante affissione negli uffici dell'intermediario) ove erano indicate le caratteristiche dei buoni nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le modalità e la tempistica utile per la riscossione e non era prevista l'apposizione di timbri o etichette indicanti la data di scadenza.

Richiamata, poi, la normativa riferibile alla fattispecie, ha evidenziato che il BFP, emesso l'01.08.2000, avendo durata massima di 10 anni, è scaduto l'01.08.2010 e la prescrizione è decorsa dal 02.08.2020; la prescrizione, dunque, è decorsa antecedentemente al primo reclamo, effettuato in data 20.05.2025 (né constano richieste di rimborso o di informazioni effettuata dai ricorrenti anteriormente al primo reclamo proposto in forma scritta, o altre evidenze di atti interruttivi della prescrizione).

Infine, con riferimento al profilo della richiesta di risarcimento del danno, fondata sulla mancata consegna del foglio informativo, ha richiamato la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento ABF, che ne nega la possibilità per incompetenza temporale dell'Arbitro.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

3. Ritiene il Collegio che la domanda proposta non sia da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

4. Iniziando dalle questioni preliminari relative alla competenza, osserva il Collegio che:

- quanto alla *competenza per materia* (dei Collegi ABF), è ormai pacifico che essa debba considerarsi sussistente quando una controversia abbia ad oggetto buoni fruttiferi postali, non potendosi riconoscere agli stessi la natura di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. (per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati); in questo senso è costante l'orientamento dei Collegi territoriali (e v. anche Coll. coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022);

- quanto alla *competenza temporale*, è stato condivisibilmente ritenuto che essa sia senz'altro da dichiarare, in termini generali, quando la *causa petendi* consista nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, ancorché originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell'Arbitro (in tal senso Coll. coordinamento n. 4656/2022).

5. Deve quindi procedersi all'esame del merito.

In proposito, rileva il Collegio che dall'esame del titolo emerge senz'altro che si tratta di buono "a termine", della serie speciale CE, di durata massima decennale.

Per quanto sopra, quindi, risulta senz'altro che il titolo, emesso l'01.08.2000 ed avendo durata massima di 10 anni, è scaduto l'01.08.2010: la prescrizione, in ragione di quanto disposto dal d.m. 19.12.2000, applicabile al caso di specie, è decorsa quindi a partire dal 02.08.2020; peraltro, nel caso di specie il termine di prescrizione è maturato nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, legato al Covid-19, risultando quindi legislativamente esigibile fino al 30 settembre 2021 (cfr. d.l. n. 34/2020 e art. 11 D.L. 52/2021, conv. in L. n. 87/2021).

Il primo atto utile ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione è identificabile, sulla base degli atti, con il reclamo, datato 20/05/2025: esso, quindi, è senz'altro successivo al decorso del termine di prescrizione come sopra ricostruito.

6. Parte ricorrente, per vero, ha chiesto il risarcimento del danno causato da una pretesa omissione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, non facendo però espresso riferimento alla mancata

consegna del foglio informativo (il cui obbligo di consegna d'altra parte è stato introdotto successivamente alla data di emissione del buono), ma alla mancata comunicazione, da parte dell'intermediario, delle modifiche sui termini di prescrizione, passati da 5 a 10 anni dalla data di scadenza, a seguito del d.m. 19.12.2000.

Sennonché:

- la (prima) richiesta di rimborso (20.5.2025) è stata presentata dopo la maturazione del corso della prescrizione;

- essa è, comunque, di gran lunga posteriore tanto alla ipotetica maturazione dell'originario termine (quinquennale) di prescrizione (agosto 2015), che a quella della effettiva prescrizione decennale (agosto 2020), nonché al termine di proroga legislativa della esigibilità del titolo (settembre 2021);

- sul titolo oggetto di ricorso è indicata chiaramente la serie nonché la durata dell'investimento (cfr. etichetta apposta sul retro), con l'indicazione che il buono *doveva essere riscosso entro il termine di prescrizione* (originariamente quinquennale e poi successivamente esteso, normativamente, a 10 anni):

- comunque, l'obbligo di consegna del Foglio Informativo (ancorché non espressamente richiamato da parte ricorrente) è stato introdotto solo a partire dal D.M. 19 dicembre 2000, con l'art.3, e quindi, posteriormente all'emissione del buono oggetto di ricorso; e, comunque, mentre, per un verso, "la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione" (Coll. coord. ABF, n. 17814/2019); per altro verso, la permanenza dell'obbligo di consegna "*fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento*" (Coll. coord. n. 11113/2025) presuppone, ovviamente, che un obbligo (legale) di consegna del foglio informativo esistesse contrattualmente, permanendo (in tal caso, ma solo in tal caso) fino alla data di maturazione della prescrizione del diritto al rimborso: nella specie, però, tale obbligo non sussisteva *ab origine*, in quanto la collocazione del buono è avvenuta quando non esisteva ancora l'obbligo legale di consegnare un foglio informativo.

Conseguentemente, nessun inadempimento è ascrivibile a parte ricorrente, la quale non era tenuta alla consegna di un foglio informativo, né, più radicalmente, a comunicare la modifica normativa del termine originario quinquennale di prescrizione (peraltro, esteso di altri cinque anni, durante i quali nessuna richiesta di rimborso è intervenuta, né essa era stata presentata prima della scadenza dell'originario termine quinquennale).

7. Sotto nessun profilo, pertanto, la domanda di parte ricorrente risulta meritevole di accoglimento

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE